



Comunicato Ufficiale

N. 162

Del

6 febbraio 2025

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

COPPA ITALIA FRECCIAROSSA

Gare del 4-5 febbraio 2025 - Quarti di finale

Atalanta-Bologna 0-1

Milan-Roma 3-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo prof. avv. Alessandro Zamponi, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 6 febbraio 2025, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

"" N. 66

COPPA ITALIA FRECCIAROSSA

Gare del 4-5 febbraio 2025 - Quarti di finale

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

162/456



FRECCIAROSSA



PANINI



iliad



BANCOMAT

socios.com

SORARE

ONEFOOTBALL



a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dei quarti di finale i sostenitori delle Società **Atalanta, Milan e Roma** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

delibera

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. **MILAN** a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio del secondo tempo di circa quattro minuti; recidiva reiterata.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. **BOLOGNA** per avere suoi sostenitori, al 40° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un bicchiere di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI NON ESPULSI

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

HOLM Emil Alfons (Bologna)

KONE Kouadio Emmanue (Roma)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

DE ROON Marten Elco (Atalanta)

NDOYE Dan (Bologna)

Il Giudice Sportivo: *prof. avv. Alessandro Zampone*

""

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 6 FEBBRAIO 2025

IL PRESIDENTE
Ezio Simonelli